



COMUNE DI VALSTRONA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Roma, 54 – 28897 Valstrona

Tel.: 0323/87117 – Fax: 0323/87265

e-mail: municipio@comune.valstrona.vb.it - e-mail PEC: comune.valstrona@legalmail.it

www.comune.valstrona.vb.it

ORDINANZA NR. 8/2020

Prot. 1831

IL SINDACO / RESPONSABILE DEL SERVIZIO

vista la richiesta pervenuta in data 22.06.2020, Prot. 1827, dal Geom. MINAZZI DAVIDE, non in proprio ma per l'ufficio tecnico della società ACQUA NOVARA VCO s.p.a., con sede operativa in Omegna, Via Brughiere, 22 – C.F. 02078000037, intesa ad ottenere l'istituzione di senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico e divieto di sosta nei primi tre stalli di Via per Inuggio, di fronte al civico 2 (dalle ore 8,30 alle ore 18,30 di Mercoledì 01 Luglio 2020 e Giovedì 02 Luglio 2020) nel centro abitato di Luzzogno, al fine di consentire i lavori di rifacimento derivazione H2O;

ravvisata la necessità di garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, al fine del miglior svolgimento del predetto evento;

visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, Nr. 285 – Nuovo Codice della Strada;

visto il D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di Esecuzione e Attuazione del nuovo C.d.S.";

visto il T.U.EE.LL. Nr. 267/2000;

ORDINA

L'ADOZIONE DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI:

- 1. ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO SU VIA PER INUGGIO, ALTEZZA CIVICO 2, DELLA FRAZIONE LUZZOGNO DI QUESTO COMUNE, DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 18,30 DI MERCOLEDI' 01 LUGLIO 2020 E GIOVEDI' 02 LUGLIO 2020;**
- 2. ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI (ANCHE PER I VEICOLI MUNITI DI EVENTUALI AUTORIZZAZIONI PRECEDENTEMENTE RILASCIATE E/O PER I VEICOLI IN USO A PERSONE DISABILI), SUI PRIMI TRE STALLI DI VIA PER INUGGIO, DI FRONTE AL CIVICO 2, DELLA FRAZIONE LUZZOGNO DI QUESTO COMUNE, DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 18,30 DI MERCOLEDI' 01 LUGLIO 2020 E GIOVEDI' 02 LUGLIO 2020;**
- che le inadempienze siano sanzionate secondo la legge vigente.

DEMANDA

- all'Ufficio Tecnico, per il tramite degli operai, l'installazione della necessaria segnaletica stradale, secondo le prescrizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e di assicurare la sicurezza del transito pedonale;
- all'Ufficio Vigili Urbani ed agli altri appartenenti al servizio di polizia stradale, come indicato all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992, il controllo sulla presente ordinanza;
- all'Ufficio Vigili Urbani la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

AVVERTE

che, avverso il presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, Nr. 267, è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/1992.

Dalla Residenza Comunale, 24.06.2020



SINDACO / RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Luca Capotosti)